



C/2024/3305

3.6.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Polonia) il 30 gennaio 2024 – Alior Bank S.A. / J.D.

(Causa C-71/24, Alior Bank)

(C/2024/3305)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parti nel procedimento principale

Attrice: Alior Bank S.A.

Convenuta: J.D.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾, nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è il risultato di un negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che prevedono l'applicazione degli interessi non solo sull'importo erogato al consumatore ma anche sui costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore);
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, nel contesto del principio di effettività del diritto dell'Unione e dello scopo di tale direttiva, nonché alla luce dell'articolo 5, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di includere nei contratti di credito ai consumatori, il cui contenuto non è stato oggetto di negoziato individuale tra un professionista (mutuante) e un consumatore (mutuatario), clausole che indicano soltanto il tasso debitore nonché l'importo totale degli interessi capitalizzati, espresso come ammontare, che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto, senza al contempo informare espressamente il consumatore del fatto che la base di calcolo degli interessi capitalizzati (espressi come ammontare) è costituita da un importo diverso da quello effettivamente erogato al consumatore e, in particolare, del fatto che si tratta della somma tra l'importo del credito erogato al consumatore e i costi del credito diversi dagli interessi (ossia la commissione o gli altri costi che non costituiscono un elemento dell'importo del credito erogato al consumatore ma che compongono l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare in esecuzione della sua obbligazione derivante dal contratto di credito al consumatore);

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29